



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1749
Spedito il 14.01.2010

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Legge 11 luglio 2002, n.148, art. 4 – DM 26 aprile 2004, n.214
– Istanza Touro University Rome.

Adunanza del 14.01.2010

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota prot. n. 1544 del 20.07.2009 con la quale l'Ufficio IX della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, ha trasmesso l'istanza della Touro College University di New York con la quale si chiedeva l'applicazione del D.M. 26 aprile 2004, n.214, in particolare dell'art. 2, al fine di ammettere a procedura ai riconoscimento i titoli rilasciati dalla propria sede italiana "Touro University Rome";

Vista la Legge 11 luglio 2002, n. 148, art. 4;

Visto il DM 26 aprile 2004, n. 214, art.6, comma 3, adottato in attuazione dell'articolo 4 della suddetta legge 11 luglio 2002, n. 148;

Visti i precedenti pareri resi da questo Consiglio in data 4 maggio 2006 e in data 5 ottobre 2006 in risposta ad analoga richiesta a suo tempo proposta dalla Touro University Rome;

Esaminata la documentazione trasmessa a questo Consiglio in allegato alla richiesta;

Esaminata la documentazione integrativa richiesta e trasmessa a questo Consiglio in data 27 ottobre 2009 e 11 novembre 2009 a seguito del proprio parere del 07.10.2009;

Sentiti i relatori;

ESPRIME ALLA SIGNORA MINISTRO IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Universitario Nazionale osserva innanzi tutto che il DM 26 aprile 2004, all'art. 2, comma 2 stabilisce che possano essere ammessi a riconoscimento esclusivamente i titoli di studio degli istituti che possiedano i seguenti requisiti:

- a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell'articolo VIII.2, lettera b), della Convenzione (fatta a Lisbona l'11 aprile 1997);
- b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
- c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico – scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;
- d) le attività didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto a);



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto a);
- f) le attività d'insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto a);
- g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a).

Considerato che la norma attribuisce al Consiglio Universitario Nazionale la competenza per la verifica dei requisiti di cui alle precedenti lettere b), d), e) ed f) osserva quanto segue:

Per quanto attiene alla lettera d) le attività didattiche proposte da Touro University Rome risultano incluse nei programmi di studio del Touro College e Touro University International nelle loro sedi negli Stati Uniti.

Per quanto attiene alla lettera e), da quanto emerge dalla documentazione, i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti risultano omologhi a quelli adottati dal Touro College nelle sue sedi negli Stati Uniti.

Per quanto attiene alle lettere b) e f) si ribadisce il proprio parere già espresso in data 4 maggio 2006 "...Touro College/Touro University International si configura come una solida e ramificata istituzione di Higher Education statunitense, con problematiche differenze rispetto alle istituzioni universitarie italiane sia per quanto concerne la vocazione alla ricerca scientifica, che connota la concezione italiana di "rilevanza scientifica", sia nei riguardi dei requisiti richiesti alla docenza."

Anche alla luce della nuova istanza e dell'ulteriore documentazione presentata dalla Touro University Rome si confermano i pareri espressi da questo organo in data 4 maggio e 5 ottobre 2006.

Il Cun rinvia al Ministro per la decisione di merito.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE